



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

Delibera n. 232 del 1 marzo 2017

concernente l'incompatibilità, ai sensi del d.lgs. 39/2013, tra l'incarico di Segretario generale del Comune di Montepulciano (SI) e quello di amministratore delegato della Società Montepulciano servizi s.r.l., regolata e controllata dallo stesso Comune - **Fascicolo UVIF 4882/2016**.

Il Consiglio dell'Autorità nazionale anticorruzione

nell'adunanza del 1 marzo 2017;

VISTO l'articolo 1, comma 3, della legge 6 novembre 2012, n. 190, secondo cui l'Autorità esercita poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni e ordina l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dal piano nazionale anticorruzione e dai piani di prevenzione della corruzione delle singole amministrazioni e dalle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa previste dalla normativa vigente, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza;

VISTO l'art. 16 del d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39, secondo cui l'Autorità nazionale anticorruzione vigila sul rispetto, da parte delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici e degli enti di diritto privato in controllo pubblico, delle disposizioni di cui al citato decreto, in tema di inconferibilità e di incompatibilità degli incarichi, anche con l'esercizio di poteri ispettivi e di accertamento di singole fattispecie di conferimento degli incarichi;

VISTA la delibera dell'ANAC n. 833 del 3 agosto 2016 concernente: «Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell'ANAC in caso di incarichi inconferibili e incompatibili»;

VISTA la relazione dell'Ufficio Vigilanza sull'imparzialità dei funzionari pubblici (UVIF).

Fatto

Con nota acquisita al protocollo generale n. 0154465 del 20 ottobre 2016, è pervenuta all'Autorità una richiesta di parere da parte del Sindaco di Montepulciano (SI), nella quale si rappresenta che il Comune di Montepulciano si trova nella necessità di assicurare il funzionamento della Società Montepulciano servizi s.r.l., in house, partecipata al 100% dal Comune di Montepulciano.

A tal fine, ha individuato nella persona del dr. M. Pinzuti, Segretario Comunale del Comune di Montepulciano, le competenze necessarie a ricoprire il ruolo di amministratore delegato della società suindicata, da attribuirgli mediante incarico esterno ai sensi dell'art. 53, d.lgs. n. 165/2001.

Successivamente, con nota acquisita al protocollo generale n. 0166590 del 10 novembre 2016, l'Autorità ha ricevuto, da parte del Sindaco del Comune di Montepulciano (SI), una comunicazione di autorizzazione preventiva al Segretario Comunale dr. Michele Pinzuti per la nomina e lo svolgimento dell'incarico di amministratore unico della Società Montepulciano servizi s.r.l., nomina che è avvenuta in data 1 dicembre 2016, come risulta dalla visura camerale effettuata dall'ufficio.

Diritto

A sostegno dell'avvenuta nomina del dott. Pinzuti da parte della società Montepulciano Servizi s.r.l., il Sindaco del predetto Comune sostiene che l'incompatibilità di cui all'art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 39/2013 non sarebbe applicabile al caso di specie poiché non sono attribuiti al Segretario comunale poteri di vigilanza e controllo sulle attività svolte dalla Società.

Ritiene altresì che la delibera A.N.AC. del 21 settembre 2016, n. 1002, concernente l'incompatibilità degli incarichi di Segretario generale dell'Autorità Portuale di Livorno e di amministratore delegato di una società regolata e controllata dalla stessa Autorità, non risulterebbe applicabile per analogia alla fattispecie in esame, attesa la diversità di ruolo, di funzione e di poteri relativi agli incarichi considerati, anche alla luce della differente organizzazione di ciascun Ente.

A tal proposito si specifica che il Comune di Montepulciano, avente una popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, non dispone di dirigenza comunale e, pertanto, le funzioni gestionali sono interamente affidate ai Responsabili di Area; si sottolinea e che il Segretario comunale non è né dipendente, né dirigente del suddetto Comune.

Le affermazioni sopra riportate non possono essere accolte per le seguenti argomentazioni.

1. La natura giuridica della società Montepulciano servizi s.r.l., alla luce delle definizioni del d.lgs. n. 39/2013.

Dall'analisi dello statuto della società Montepulciano servizi s.r.l. partecipata al 100% dal Comune di Montepulciano, emerge che la stessa può essere inquadrata, ai sensi dell'art. 1, co.2, lett. c) del d.lgs. n. 39/2013, nella definizione di "ente di diritto privato in controllo pubblico" di livello locale, in quanto esercente attività dirette all'elaborazione delle entrate comunali in genere, con particolare riferimento ai tributi, ai canoni patrimoniali e alle tariffe per servizi a domanda individuale, sottoposta a controllo da parte del comune di Montepulciano ai sensi dell'art. 2359 c.c.

Astrattamente quindi, potrebbe configurarsi l'incompatibilità di cui all'art. 11, co.3, lett. c) del d.lgs. n.39/2013, il quale dispone che: "gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti [...] sono incompatibili: c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti".

Tuttavia, considerato il limite dei 15.000 abitanti previsto dalla citata norma, non è possibile ricondurre il caso in esame alla fattispecie suindicata.

Per completezza di indagine, bisogna altresì verificare se la suddetta Società possa rientrare nella definizione di "ente di diritto privato regolato e finanziato" di cui all'art.1, co.2, lett. d) ai sensi del quale si intendono enti di diritto privato regolati e finanziati "le società e gli altri enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, nei confronti dei quali l'amministrazione che conferisce l'incarico... svolga funzioni di regolazione dell'attività principale che comportino, anche attraverso il rilascio di

autorizzazioni e concessioni, l'esercizio continuativo dei poteri di vigilanza di controllo o di certificazione.

La Montepulciano servizi s.r.l. è sottoposta al controllo continuo e costante da parte del comune di Montepulciano, la cui modalità di vigilanza è demandata al Regolamento sui controlli interni, varato dallo stesso Ente con Delibera del Consiglio Comunale n. 2 del 9 gennaio 2013.

Da tale regolamento è evidente che il Segretario dell'Ente svolge un attivo ruolo in tale attività di vigilanza della società. Inoltre, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. e) per incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati, si intendono "le cariche di presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato, le posizioni di dirigente, lo svolgimento stabile di attività di consulenza a favore dell'ente". La carica di amministratore delegato dell'Ente rientra, quindi, nella definizione di cui all'art. 1, co.2 lett. e) del d.lgs. n. 39/2013.

Tale fattispecie è, quindi, annoverabile nella fattispecie di incompatibilità di cui all'art. 9, co.1, del d.lgs. 39/2013, ai sensi del quale "gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, che comportano poteri di vigilanza o controllo sulle attività svolte dagli enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione che conferisce l'incarico, sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione o ente pubblico che conferisce l'incarico".

I precedenti orientamenti dell'Anac sul punto. Delibera n. 1002 del 21 settembre 2016

Sul punto, da ultimo l'Autorità è intervenuta con la delibera n. 1002/2016, concernente l'incompatibilità, ai sensi dell'art. 9, comma 1 del d.lgs. n. 39/2013, tra gli incarichi di Segretario generale dell'Autorità Portuale di Livorno e quello di amministratore delegato di una società regolata e controllata dalla stessa Autorità. Anche in tale occasione si è evidenziato che il Segretario generale, pur non essendo titolare di un autonomo potere decisorio, era compartecipe dell'azione di vigilanza e controllo, in quanto incaricato di espletare tutte le istruttorie prodromiche all'adozione dei provvedimenti del Presidente e del Comitato, incluse quelle concernenti la società di cui è amministratore delegato.

Si trattava, quindi, di una situazione di evidente conflitto di interesse, che aveva riflessi sull'imparzialità dell'esercizio di detta attività da parte della Autorità Portuale esaminata, proprio quando quest'ultima veniva chiamata a rendere conto dell'operato della sua partecipata.

Da ultimo, si evidenzia che l'incompatibilità di cui al caso in questione è ulteriormente riconducibile alle disposizioni del nuovo d.lgs. n. 175/2016 recante il "testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" il quale, all'art. 11, comma 8, dispone che "Gli amministratori delle società a controllo pubblico non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti".

Tutto ciò premesso e considerato.

DELIBERA

- nel caso esaminato sussiste una situazione di incompatibilità, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 39/2013, tra l'incarico di Segretario generale del Comune di Montepulciano (SI) e quello di amministratore delegato della società Montepulciano servizi s.r.l., in quanto il Comune esercita, su quest'ultima, poteri di regolazione e controllo;

- il RPC della società Montepulciano Servizi s.r.l., preso atto della rilevata situazione di incompatibilità, diffida, senza indugio, l'interessato ad optare tra i due incarichi incompatibili entro i 15 giorni successivi alla sua comunicazione, informandone degli esiti quest'Autorità;
- ove l'opzione non sia effettuata entro il termine perentorio di quindici giorni, ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n. 39/2013, il RPC della società Montepulciano Servizi s.r.l. dichiara la decadenza dall'incarico di amministratore delegato della medesima società e la risoluzione del relativo contratto;
- il RPC della società Montepulciano Servizi s.r.l. deve, inoltre, procedere alla verifica dell'esistenza delle dichiarazioni di cui all'art. 20 del d.lgs. n. 39 del 2013 ovvero all'accertamento della mendacità della stessa, ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dal medesimo articolo;
- di darne comunicazione della presente al RPC del Comune di Montepulciano, al Sindaco di Montepulciano e all'interessato.

Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 10 marzo 2017

Il Segretario,

Maria Esposito